

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Ordinanza europea di sequestro conservativo**

Ordinanza europea di sequestro conservativo

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 655/2014

Di cosa si tratta?

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) permette a un giudice di un paese UE **di congelare i fondi** di un conto bancario del debitore in **un altro paese dell'UE**. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Essa facilita il **recupero dei crediti** nell'UE.

La procedura per ottenere un'OESC è fissata nel [regolamento \(UE\) n. 655/2014](#).

È un'**alternativa** alle procedure legali vigenti in ogni paese dell'UE.

Si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017.

Vantaggi

La procedura è **rapida** e non occorre **informare il debitore** (*ex parte*).

Questo "**effetto sorpresa**" permette di bloccare i debitori che movimentano, occultano o utilizzano i fondi.

La misura si applica in tutti i paesi dell'UE?

No, il regolamento non si applica a Danimarca e Regno Unito.

Ne consegue che:

i creditori con sede in Danimarca e nel Regno Unito **non possono richiedere** un'OESC

Non è **possibile ottenere un'OESC** su un conto bancario danese o del Regno Unito.

Come presentare la domanda

Troverete tutti i moduli di candidatura e ulteriori informazioni [qui](#).

Potete compilare tutti i **moduli online**.

Ricordate: *Non dovete fornire dettagli precisi* sul conto da congelare (ad esempio, il numero di conto corrente) **se non disponete del numero di conto** – è sufficiente il **nome della banca** dove è stato aperto il conto. Se non si conosce il nome della banca presso cui è il debitore ha il conto corrente, ai sensi del regolamento può chiedere al giudice di scoprirlo.

Il contenuto di tutta la modulistica EAPO è contenuta nel [regolamento di esecuzione della Commissione \(EU\) 2016/1823](#).

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.